

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 14/01/2020

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, la cliente, assistito da consulente di fiducia e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 19 maggio 2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che venga riconosciuto il suo diritto alla restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti e non goduti in quanto non maturati al momento dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.618,60, oltre interessi, a titolo di commissioni bancarie e commissioni all'intermediario del credito. Riferisce che l'intermediario avrebbe formulato una proposta transattiva ritenuta insoddisfacente dalla cliente.

Ad avviso della ricorrente il contratto di finanziamento sarebbe del tutto opaco nella descrizione delle varie voci di costo, di talché esse dovrebbero essere considerate *tout court recurring* e, quindi, passibili di restituzione.

L'intermediario si è costituito eccependo di avere già retrocesso quanto spettante alla ricorrente quale rateo non maturato delle voci di costo *recurring* per € 160,12 e di avere altresì successivamente offerto alla ricorrente, in riscontro al reclamo dalla stessa presentato, ulteriori € 483,98 ad integrazione di quanto già corrisposto a titolo di commissioni di gestione.

Precisa che le voci di costo non retrocesse avrebbero invece tutte natura *up front*, riferendosi ad attività esauritesi prima del perfezionamento del contratto: ciò vale per le commissioni di attivazione e per le commissioni di intermediazione. Rispetto a queste



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ultime precisa altresì come unico soggetto a cui esse potrebbero essere richieste sia l'*accipiens* finale, *id est* la società di intermediazione.

Precisa poi di avere restituito la quota parte non maturata delle commissioni di gestione quantificando l'ammontare della somma da retrocedere sulla base del principio contabile IAS 39, quale criterio obbligatorio di contabilizzazione dei crediti verso la clientela, criterio sulla cui legittimità si è pronunciata la giurisprudenza e che anche l'Arbitro ha reputato pienamente applicabile se e nella misura in cui contrattualmente pattuito dalle parti, come sarebbe nel caso di specie.

Conclude pertanto in via principale affinché sia respinto il ricorso, ovvero, in via subordinata, affinché l'importo dovuto sia limitato a quanto offerto in sede di riscontro al reclamo, pari a € 438,98.

Con successive repliche, la ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso ribadendo la carenza di trasparenza delle previsioni contrattuali.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

In base a orientamento ormai pacifico e condiviso da tutti Collegi ABF, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente ha diritto alla restituzione di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario che hanno natura c.d. *recurring*, che sono, cioè, soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Tale diritto trova la sua evidente base normativa nella previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, che impone una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

Quindi, proprio in ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano in particolare le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), è stato nel senso di circoscrivere i costi da restituire a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*) ed il criterio di restituzione è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Su tale consolidato orientamento è recentemente intervenuta la decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18 in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino, che ha chiesto di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La sopra menzionata decisione della Corte Europea ha concluso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Alla luce di tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato investito



della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza e, con decisione n. 26525/2019, ha statuito che:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Anche in questo nuovo contesto va ribadito come la non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 sexies del D. Lgs. 385/1993, cfr. l’Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l’art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Quanto al criterio da applicare per quantificare la somma che deve essere restituita in relazione alle componenti *up front*, come si è visto il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento, in quanto la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente *“forza di legge tra le parti”* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *“integrazione giudiziale secondo equità”* (art. 1374 cod. civ.).

In applicazione dei principi sopra enunciati e in relazione alle specifiche domande formulate dalla ricorrente, deve concludersi che:

- le commissioni di attivazione, per come contrattualmente definite, hanno natura *recurring*: ne spetta pertanto al ricorrente la retrocessione secondo il criterio *pro rata temporis* per la parte non maturata e cioè per € 695,10;
- le commissioni di gestione hanno anch’esse chiara natura *recurring*, come peraltro riconosciuto dalla resistente che però le ha retrocesse in applicazione del criterio contabile IAS 39: ne spetta pertanto al ricorrente la retrocessione dell’ulteriore importo, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, di 22,10;
- la commissione di intermediazione ha invece evidente natura *up front*: risulta intervenuto nel caso di specie un mediatore creditizio la cui attività, da quanto è dato ricavare dal documento di conferimento dell’incarico di mediazione allegato dall’intermediario, è circoscritta all’attività propedeutica all’erogazione del finanziamento;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ne consegue che, in applicazione della sopra menzionata decisione del Collegio di Coordinamento e in conformità all'autonoma determinazione di questo Collegio, tale voce va retrocessa in base al criterio di proporzionalità agli interessi, nella misura di € 1.170,27. Complessivamente risultano pertanto dovuti alla ricorrente € 1.887,47 oltre interessi dal giorno del reclamo, da ridursi a € 1.775,25 in ragione di un rimborso di € 112,22 privo di imputazione e risultante da conteggio estintivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.775,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO